



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 39/2018

**Disciplina delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto nell'ambito del
Circondario Marittimo di Corigliano Calabro**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Corigliano Calabro:

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 18.07.2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172", così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167";
- VISTO:** in particolare, il nuovo comma 6 bis, dell'art. 27 del D.Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), così come introdotto dall'art. 20 del D.Lgs 229/2017, che alla lettera a) ha disposto l'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti adibiti a fini commerciali nonché il nuovo comma 1 dell'art. 39 del D.Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da diporto), così come modificato dall'art. 29 del D.Lgs 229/2017 relativo ai casi di obbligatorietà della patente nautica per l'utilizzo di unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 64/2015 datata 17 luglio 2015 avente come oggetto la "disciplina delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto", emanata in attuazione dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. n. 171/2005;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 17619 del 19 giugno 2017 (a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) con la quale sono state dettate linee di indirizzo per la disciplina dell'attività di noleggio esercitata con natanti da diporto;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 7930 del 22 marzo 2018 (a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) avente ad oggetto "Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio", la quale, ha evidenziato che il nuovo comma 6 bis, dell'art. 27 del Codice della Nautica da diporto ha puntualmente

integrato e disciplinato le modalità di conduzione dei natanti da diporto adibiti ad attività commerciali prevedendo l'obbligatorietà della patente nautica e che, pertanto, la Circolare prot. n.17619 del 19 giugno 2017 è da ritenersi non più aderente alle nuove previsioni normative nella parte in cui indicava la possibilità di prevedere un titolo professionale marittimo per il personale preposto al comando dei natanti adibiti al noleggio, disponendo che le Autorità Marittime periferiche allineino i propri provvedimenti alla nuova normativa;

RITENUTO: opportuno allineare alla nuova normativa di riferimento ed in particolare a quanto disposto dall'art. 27 comma 6-bis) alla propria ordinanza relativa alla disciplina della attività di locazione e noleggio delle unità da diporto nell'ambito del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro;

VISTA: la riunione tenutasi il giorno 20 giugno 2018 presso gli uffici di questa Capitaneria di porto con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi ricadenti nella giurisdizione di questa Capitaneria di porto, durante la quale è stata discussa la bozza dell'emananda ordinanza, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice della Nautica da Diporto;

CONSIDERATO: che al termine della predetta riunione non sono state formulate osservazioni e/o proposte di modifica in ordine al testo dell'emananda Ordinanza;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) nonché l'art. 27 del Decreto Legislativo n. 18.07.2005 n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017;

ORDINA

ART. 1

(ambito di applicazione e definizioni)

Le presenti disposizioni integrano la normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo 18.07.2005, n° 171, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (**Codice della Nautica da Diporto**), con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 3 (**definizione di natante da diporto**), nell'art. 27, comma 6 (**disciplina con ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee**) nell'art. 42 e art. 47 (**definizioni di locazione e noleggio**), nonché nel titolo III del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 (**sicurezza per la navigazione da diporto**).

In particolare esse disciplinano:

- La locazione e il noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale.
- L'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Ai sensi dei predetti articoli ed ai fini della presente Ordinanza si intendono:

- Per **NATANTI** da diporto le unità con lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri;
- Per **LOCAZIONE** si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra parte, per un periodo di tempo, l'unità per finalità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
- Per **NOLEGGIO** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto, per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in acque di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

La disciplina delle attività ricreative-turistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di babana-boats, il paracadutismo ascensionale, tavole a vela, ecc. sono contenute nell'Ordinanza n. 56/2015 emessa da questa Capitaneria di porto il 24 giugno 2015, le cui disposizioni s'intendono qui richiamate.

ART. 2

(comunicazione d'inizio attività – locazione e noleggio natanti)

Le Società o le Ditte aventi stabili organizzazioni nel territorio comunitario, che intendano effettuare attività di locazione o noleggio con natanti da diporto comunque stazionanti nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro (ivi compresi i natanti "da spiaggia" quali jole, pattini, sandolini, mosconi e pedalò) devono presentare apposita dichiarazione in duplice originale (***allegato 1***) a cui va allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione alla Camera di commercio dalla quale risulti l'indicazione dell'attività di noleggio/locazione ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 (autocertificazione);
- elenco dei natanti utilizzati per locazione/noleggio, con indicazione delle loro caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, indicazioni sulla marcatura CE, lunghezza, potenza del motore);

- indicazione del tratto di costa e/o porto in cui abitualmente stazionano i natanti, dove si intende svolgere l'attività;
- stralcio dell'eventuale concessione demaniale marittima (planimetria) relativa all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggianti e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità attraverso cui verranno messi a mare;
- copia del certificato d'uso motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
- copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti marcati CE;
- dichiarazione da cui risulti che i natanti sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili (compreso il conducente) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa.

Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità Marittima, dovrà essere conservata a bordo ed esibita ad ogni controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.

Nel caso di esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri, oltre le sanzioni previste dal successivo articolo 13, la precitata dichiarazione verrà ritirata.

ART. 3

(locazione di natanti)

Il locatore deve consegnare/mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito nell'allegato V del D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**allegato 2**), informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa.

Per la locazione dei natanti con motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, a 1000 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 CV, il locatore deve **accertarsi che il conducente sia in possesso di patente nautica** in corso di validità.

Per la locazione di natanti a motore (esclusi gli scooter acquatici) con una cilindrata pari o inferiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, a 1000 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato o comunque con potenza non superiore a 30 Kw (40,8 CV), il locatore deve **verificare che la persona a cui si affida il mezzo nautico abbia compiuto il 16° anno di**

età. Inoltre è tenuto ad informare il medesimo che per effettuare la navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa è obbligatoria la patente nautica.

Per la locazione delle moto d'acqua, nei tempi e nei limiti di cui alle disposizioni ordinarie vigenti nel Circondario Marittimo di Corigliano Calabro, il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica, **obbligatoriamente**, qualsiasi sia la potenza del motore installato e la distanza di navigazione dalla costa.

Prima di consegnare il natante il locatore deve illustrare al conduttore le disposizioni che regolamentano il settore d'interesse, contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare ed in quella a disciplina delle attività ludico-diportistiche nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo.

Specifico indottrinamento dovrà essere fatto per quanto riguarda il limite di distanza dalla costa previsto dalla legge per la navigazione delle moto d'acqua (massimo un miglio) e gli altri limiti di impiego, temporali e spaziali previsti.

Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti "da spiaggia" quali jole, pattini, sandolini, mosconi e pedalò.

I natanti utilizzati nelle attività di locazione e noleggio non possono essere adibiti ad attività diverse dal noleggio/locazione (es. pesca professionale, trasporto conto proprio ex art 32 L.R. 63/93, immersioni professionali o per ricerca scientifica, ecc.) e non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico di linea e/o non di linea, svolto anche occasionalmente.

Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso una idonea unità in grado di prestare tempestiva ed idonea assistenza alle unità locate ed a tutte le persone imbarcate. Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ivi incluso un cavo di rimorchio. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.

Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.

Il locatore deve mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d'interesse e, qualora le condizioni meteo sono tali da poter apportare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione/noleggio dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.

ART. 4

(disposizioni aggiuntive per la locazione di piccoli natanti)

La locazione di piccoli natanti "da spiaggia" quali jole, pattini, sandolini, mosconi e pedalò può essere effettuato solo in maniera giornaliera, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 esclusivamente con condizioni meteo favorevoli, di mare e di vento.

I suddetti natanti non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14.

Il locatore ha facoltà di richiedere alla persona affidataria una formale dichiarazione di capacità nel nuoto.

ART. 5

(disposizioni aggiuntive per il noleggio)

I natanti da diporto destinati al noleggio, i cui proprietari o armatori, dichiarano di effettuare navigazione entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di cui al D.M. n.146/2008, come da allegato X (articolo 88, comma 2) che è parte integrante della presente Ordinanza. (allegato 3).

In ogni caso i natanti impiegati nel noleggio non possono navigare oltre le dodici miglia dalla costa.

Il titolare o dipendente della Società/Ditta impegnato nella condotta del natante noleggiato **deve obbligatoriamente essere in possesso della patente nautica** indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa, corredata del certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio a bordo.

I natanti impiegati in attività di noleggio dovranno essere in possesso di certificato d'idoneità previsto dall'art. 82 del D.M. 146/2008, cui deve essere allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio delle dotazioni di sicurezza imbarcate nonché l'eventuale dichiarazione di cui sopra.

Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 89 del Decreto 29 Luglio 2008, n. 146 anche l'equipaggio dei natanti da diporto adibiti a noleggio che trasportano più di sei passeggeri dovrà essere composto da almeno due persone.

L'equipaggio deve essere composto dal titolare e/o dipendenti della Società/Ditta autorizzata all'attività di noleggio con natanti da diporto.

Al fine di consentire le attività di controllo, dovrà essere conservata a bordo del natante copia conforme della documentazione da cui si evinca che l'equipaggio dell'unità noleggiata sia Titolare e/o dipendente della Società/Ditta autorizzata (ad esempio: copia estratto camera di commercio, contratto di assicurazione o comunicazione Unilav, ecc.).

ART. 6

(numero massimo persone trasportabili)

Ai sensi dell'art. 60 del D.M. 146/2008, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:

a) tre persone per unità di lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50;

- b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
- c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
- d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
- e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
- f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.

Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.

In caso di noleggio, il numero massimo delle persone trasportabili, a prescindere dall'abilitazione dell'unità, non può andare oltre il limite di 12 passeggeri.

ART. 7

(natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo)

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo di natanti quali unità di appoggio per l'attività didattica e quella di escursionismo subacqueo effettuata da centri d'immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti.

Non si applica quindi ai natanti impiegati da Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o Onlus qualora effettuino **attività di mero escursionismo subacqueo**, a titolo gratuito ed a beneficio dei propri associati, ovvero ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario e relativi ospiti per la medesima finalità qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.

ART. 8

(centri di immersione e addestramento - comunicazione di inizio attività)

I Centri di immersione e di addestramento subacqueo che, ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 171/2005, utilizzano natanti come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare apposita dichiarazione di inizio attività, in duplice originale (**allegato 4**), cui va allegata la seguente documentazione:

- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dalla quale risulti l'indicazione dell'attività di addestramento subacqueo all'immersione per i praticanti di tale attività a

scopo sportivo o ricreativo ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione);

- elenco dei natanti utilizzati per addestramento subacqueo, con elencazione delle loro caratteristiche principali;
- stralcio dell'eventuale concessione demaniale marittima (munito di planimetria) relativa all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere utilizzati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità attraverso cui verranno messi a mare;
- dichiarazione da cui risulti che i natanti sono coperti dall'assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcate per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- copia eventuale del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità;
- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
- estremi della patente nautica in regolare corso di validità in possesso del conduttore.

Copia della dichiarazione verrà restituita all'interessato con il visto dell'Autorità Marittima e costituirà a tutti gli effetti documentazione di bordo.

Nel caso di esercizio improprio di attività di trasporto passeggeri, oltre le sanzioni previste dal successivo articolo 13, la precitata dichiarazione verrà ritirata.

ART. 9

(centri di immersione e addestramento - obbligo di patente nautica)

Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è **obbligatorio comunque il possesso della patente nautica** indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore o di distanza di navigazione dalla costa.

ART. 10

(centri di immersione e addestramento - obbligo di informativa)

Fermo restando che le immersioni guidate e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, anche a mezzo fax e/o via e-mail: **0983.858216 - cpcorigliano@mit.gov.it** una informativa riportante:

- nominativo del centro di immersione e addestramento;

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore e degli eventuali assistenti;
- caratteristiche del natante utilizzato;
- modalità operative dell'immersione e recapiti telefoni dei responsabili.

ART. 11

(centri di immersione e addestramento - norme di sicurezza)

A bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve esserci sempre un accompagnatore/istruttore munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, che deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendosi tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi.

I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui alla presente disciplina, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al D.M. n.146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto, come di seguito riportato:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva, per contattare il personale a terra, centri di soccorso ed i centri iperbarici, con relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
- e) per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;

- f) una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche una sola persona, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti);
- g) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- h) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

Tutte le attrezzature subacquee devono essere in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle leggi vigenti.

I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008.

A bordo deve sempre essere presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

ART. 12

(obblighi generali per i natanti utilizzati per attività di locazione/noleggio e dai centri di immersione e addestramento)

I natanti da diporto impiegati nelle attività disciplinate con la presente Ordinanza devono essere contrassegnati in modo ben visibile **“caratteri di almeno cm 10 e di colore a contrasto con quello dello scafo, con il NOME della Ditta o ragione sociale del locatore/noleggiante e/o centro di immersione/addestramento, seguito dal NUMERO PROGRESSIVO e dal suffisso “L” se natante autorizzato alla locazione, “N” se autorizzato al noleggio ed “S” se autorizzato ad attività subacquee”**: ***(Es. Ditta ROSSI 01/N , ROSSI 02/L, BIANCHI 01/S ecc.)***.

Il titolare della Società/Ditta/Centro Immersione dovrà istituire un Registro, vidimato dall'Autorità Marittima del luogo ove esercita la propria attività, su cui progressivamente annotare il numero dei contratti di locazione/noleggio stipulati, la data, l'orario di partenza e di previsto rientro, l'itinerario previsto, i dati anagrafici ed il numero di cellulare del noleggiatore/utilizzatore nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo) ed il corrispettivo del nolo pagato.

Il suddetto registro deve essere tenuto presso il luogo ove si effettua l'attività e deve essere sempre disponibile per la visione/controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di Polizia.

Il contratto di locazione/noleggio di natanti, ad esclusione dei piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi e pedalò, deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, con l'obbligo di tenuta a bordo e l'indicazione delle persone imbarcate. Sul contratto dovranno

essere indicati, inoltre, i dati del conduttore del natante e gli estremi della patente nautica, quando prevista.

Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare una comunicazione in carta semplice con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

Il titolare della Società/Ditta/Centro Immersione dovrà presentare alla Capitaneria di porto di Corigliano, anche per via telematica (so.cpcorigliano@mit.gov.it - cpcorigliano@mit.gov.it) una comunicazione scritta di partenza contenente la lista equipaggio e dei passeggeri trasportati.

Inoltre, si fa obbligo al momento della partenza dall'ormeggio, di confermare via radio (VHF – Ch. 16) ovvero via telefono alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro (tel. 0983.858211-12), il numero di persone presenti a bordo e la destinazione.

ART. 13

(sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal Decreto Legislativo 03 novembre 2017, n. 229.

ART. 14

(norme abrogate)

L'Ordinanza n. 64/2015 datata 17 luglio 2015 citata in premessa, è abrogata.

ART. 15

(disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione abrogando ogni disposizione difforme o con essa in contrasto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questa Capitaneria di porto e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>.

Corigliano Rossano, 26 giugno 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Canio MADDALENA



Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
di CORIGLIANO CALABRO

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ il ____/____/____ e
residente a _____ in via/piazza _____ C.F.
_____ legale rappresentante della Società/Ditta _____
_____ con sede a _____ Prov (____) in
via/piazza _____ n° _____ tel. _____/_____ cell
_____/_____ iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ esercente l'attività di : NOLEGGIO/LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

DICHIARA

Che i sottonotati natanti da diporto, contrassegnati con il numero progressivo di seguito indicato, per usi ricreativi e turistici con le modalità previste dall'Ordinanza n. ____/2018 in data _____ della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
5. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.

Dichiara che le unità suindicate (inclusi i natanti), se impiegate nelle attività di noleggio, verranno condotte da personale dipendente (o dal Titolare) dell'Impresa/Ditta, in possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa, corredata del certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio a bordo.

Le unità suindicate verranno impiegate nel Comune di _____ in
località _____ nel tratto di costa compreso tra
_____.

Per gli interventi di emergenza è garantita la presenza di idonea unità di assistenza, munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, ivi incluso un cavo di rimorchio. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore. L'unità è dislocata presso _____,
da dove potrà raggiungere il luogo dello svolgimento dell'attività in un tempo di circa _____.

Dichiara inoltre:

- che le unità sono munite delle dotazioni sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti;
- di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti (di cui al D.M. 146/2008);
- di informare, di volta in volta, l'utente circa i limiti di navigazione previsti per l'unità utilizzata. Verrà inoltre consegnata ai conduttori/noleggianti l'originale o copia autentica del certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore;
- in caso di noleggio, che colui che svolge la funzione di conduttore o skipper è in possesso della patente nautica;
- che tutti gli scafi sono contrassegnati in modo ben visibile "caratteri di almeno cm 10 e di colore a contrasto con quello dello scafo, con il NOME della Ditta o ragione sociale del locatore/noleggiate e/o centro di immersione/addestramento, seguito dal NUMERO PROGRESSIVO e dal suffisso "L" se natante autorizzato alla locazione, "N" se autorizzato al noleggio ed "S" se autorizzato ad attività subacquee"; (Es. **Ditta ROSSI 01/N , ROSSI 02/L, BIANCHI 01/S ecc.**);
- che nel caso di insegnamento della navigazione da diporto, l'interessato deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 31 del D.M. 146/2008;
- che, per la condotta delle unità locate, verranno osservate le norme previste dal Decreto 29 luglio 2008, n. 146. "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto";
- che l'Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate - ivi compresi i passeggeri - che dovessero verificarsi nel caso nel corso della predetta attività.

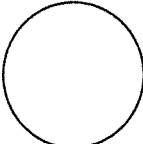
ALLEGA

- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione);
- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore di ogni singola unità,
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile assicuri tutte le persone imbarcate compreso l'equipaggio;
- stralcio dell'eventuale concessione demaniale marittima (planimetria) relativa all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere utilizzati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità attraverso cui verranno messi a mare;

_____ li _____

IL DICHIARANTE

NOTA: il sottoscritto è informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196, che i dati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

VISTO:
 CAPITANERIA DI PORTO DI
CORIGLIANO CALABRO
DATA _____
FIRMA _____

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI
E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note:
- (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 - (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 - (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 - (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 - (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio ¹	x (1)	x (1) ²	-
Cinture di salvataggio ³	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni ⁴	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche ⁵	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio ⁶	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio ⁷	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

¹ Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

² Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

³ In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

⁴ Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

⁵ Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

⁶ Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

⁷ Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella 1, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
di CORIGLIANO CALABRO

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ il ____/____/____ e
residente a _____ in via/piazza _____ C.F.
_____ legale rappresentante della Società/Ditta _____
_____ con sede a _____ Prov (____) in
via/piazza _____ n. ____ tel. ____/____
cell ____/____ iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ esercente l'attività DI CENTRO DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN
APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO.

DICHIARA

Che i sottonotati natanti da diporto saranno utilizzati quali unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, con le modalità previste dall'Ordinanza n° ____ /2018 in data _____ della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro:

1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.
3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc...) _____
immatricolazione (se unità da diporto iscritta) _____, n. progressivo _____, lunghezza f.t. in cm _____, larghezza in cm _____, potenza massima del motore applicabile _____ CV/Kw, n. max persone trasportabili _____ Assicurazione _____.

Dichiara inoltre:

- di voler svolgere le immersioni nelle seguenti località: _____;
- di impiegare accompagnatori/istruttori subacquei in possesso di brevetti rilasciati da _____;
- di assicurare prima delle operazioni di immersione:
 - la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;
 - l'istituzione e la regolare tenuta del registro di cui all'articolo 12 della predetta ordinanza;
- di assicurare, durante ogni immersione, la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, come previsto dalla citata ordinanza;
- di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri di iperbarici operanti nella/e località di interessata/e;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni intervenute;
- di verificare che le condizioni meteo-marine siano e si mantengano ottimali per tutta la durata dell'immersione.

ALLEGA

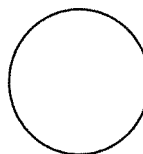
- copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione);
- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore di ogni singola unità,
- copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che preveda la copertura per Responsabilità Civile;
- copia della polizza assicurativa in corso di validità per accompagnatori/istruttori e partecipanti all'immersione;
- stralcio dell'eventuale concessione demaniale marittima (planimetria) relativa all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere utilizzati e, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità attraverso cui verranno messi a mare;

_____ lì _____

IL DICHIARANTE

NOTA: il sottoscritto è informato ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196, che i dati sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

VISTO:



CAPITANERIA DI PORTO DI
CORIGLIANO CALABRO

DATA _____

FIRMA